

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE FITETREC – ANTE  
Avvocato Giovanni Bartoletti**

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento concernente i fatti occorsi in data 5/10/2019 – in occasione della tappa unica del campionato italiano sport attacchi tenutasi presso il centro equestre militare di Montelibretti – nei confronti dei seguenti tesserati:

- tesserata Forte Veronica;
- tesserato Concezzi Roberto;
- tesserato Verrucci Fabiano;
- tesserata Albanese Laura;
- tesserato Forte Agostino;
- giudice nazionale Cataldo Ceccarelli;
- referente tecnico Antonio D'Aguanno;
- istruttore Franco Ariano;
- Referente Nazionale Sport Attacchi nonché giudice nazionale Daniele Cardullo;

Con segnalazione trasmessa in data **08/10/2019** da parte del Consigliere Regionale Lazio, Achille Iacovelli si sottoponeva all'attenzione di questo Ufficio una segnalazione per fatti accaduti in **data 5/10/2019** in occasione della tappa unica del campionato italiano sport attacchi presso il centro equestre militare di Montelibretti, con cui si evidenziava che:

*“In data 5 c.m. si è disputato il Campionato Italiano Attacchi Visti i risultati esposti sul sito nazionale della Federazione (che si allegano alla presente), risulta ancora una volta violato il regolamento nazionale attacchi e le norme di partecipazione al campionato. Le violazioni del regolamento nazionale attacchi è riferita ai seguenti articoli: Art. 4.1, Diritto di partecipazione dei concorrenti dove si evidenzia anche la partecipazione degli equidi esclusivamente per due ingressi nella totalità delle categorie, cosa che dalla classifica si evince che una pariglia ha partecipato a tre ingressi nelle varie categorie. Art.4Bis comma 3 - Relativamente l'età per la conduzione degli equidi, dove si evince che un minorenni 14/18 anni può condurre pariglia di pony e non di cavalli. Ritengo pertanto che oltre alla violazione del regolamento attacchi si sia disatteso ciò che il comportamento deontologico di questa Federazione e del CONI ci impone”*

In data **08/10/2019** il sottoscritto rispondeva alla segnalazione richiedendo una relazione dettagliata dei fatti denunciati.

In data **09/10/2019** il Consigliere Iacovelli rispondeva alla richiesta ricevuta specificando quanto di seguito: *“Nonostante la segnalazione/esposto effettuata precedentemente a Lei ed al Procuratore Federale in merito al campionato regionale Lazio sport attacchi sono nuovamente costretto a portare a conoscenza ulteriori illeciti effettuati nella tappa di campionato italiano. Quanto appreso dal sito nazionale della Federazione nella giornata del 5 ottobre c.m. si è*

disputata la tappa unica del campionato italiano sport attacchi nel centro equestre militare di Montelibretti; alla presenza in campo gara del giudice nazionale **Cataldo Ceccarelli** tess.nr 4783/08 e membro di commissione nazionale, al referente tecnico **Antonio D'Aguanno** tess. nr. 18523/11 coadiuvato dall'istruttore **Franco Ariano** tess.nr 18358/11 ed alla presenza del referente nazionale sport attacchi nonché giudice nazionale **Daniele Cardullo**; quanto di seguito verrà esposto è oggetto di verifica da parte della S.V. in quanto sono stati effettuati degli illeciti sportivi da me riscontrati in base al regolamento nazionale sport attacchi negli articoli 4.1 e 4Bis dai componenti sopra citati quali attori di controllo e di conseguenza dagli atleti partecipanti. Dalla classifica emessa e pubblicata sul sito nazionale della Federazione si evidenziano i rispettivi illeciti: PER LA CATEGORIA JUNIORES l'atleta **Veronica Forte** tessera n. FAOT8E di età 13 anni nata il 29/08/2006 in qualità di driver conduceva una pariglia di cavalli che in base all'art. 4Bis i driver di età inferiore ad anni 14 non possono guidare pony in pariglia, ma solo pony singolo figuriamoci una pariglia di cavalli mettendo a rischio l'incolumità dell'atleta stessa del groom e dell'istruttore. l' Art. 4.1 Diritto di partecipazione dei concorrenti: l'articolo recita che gli equidi, possono partecipare ad un massimo di 2 ingressi in totale tra le varie categorie, cosa che in base alla classifica riportata si evince che vi sono equidi che hanno partecipato per ben quattro ingressi e sono: NELLA CATEGORIA OPEN SINGOLO l'atleta **Verrucci Fabiano** tess.nr FA09CW con il cavallo M.Brigante l'atleta **Concezzi Roberto** tess.nr 27018/11 con il cavallo M. Brigante NELLA CATEGORIA OPEN PARIGLIA l'atleta Verrucci Fabiano con la pariglia M.Brigante e Verdadero l'atleta Concezzi Roberto con la pariglia M.Brigante e Verdadero IL CAVALLO M.BRIGANTE HA PARTECIPATO A QUATTRO INGRESSI. NELLA CATEGORIA JUONIORES l'atleta Veronica Forte tess.nr FAOT8E con una pariglia di cavalli AIR ENGEHARD E BRANT FAN NELLA CATEGORIA NO PRO PARIGLIA l'atleta **Albanese Laura** tess. nr FAOT8D con una pariglia AIR ENGEHARD E BRANT FAN l'atleta **Forte Agostino** tess.nr FAON46 con una pariglia AIR ENGEHARD E BRANT FAN I CAVALLI AIR ENGEHARD E BRANT FAN HANNO EFFETTUATO RISPETTIVAMENTE TRE INGRESSI. Tutto ciò esposto è in contrasto non solo con il regolamento nazionale sport attacchi ed alle norme di partecipazione al campionato italiano, ma disattendono il comportamento deontologico di questa Federazione e del Coni”;

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 27 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 31, 32, 33 e 34 del medesimo regolamento, ha aperto un procedimento nei confronti dei tesserati sopraindicati, fissando **la pronuncia della decisione per il giorno 24 ottobre 2019** e concedendo i termini ex art. 34 Reg. di Giustizia per il deposito di memorie e documenti da parte dei soggetti interessati. Con il medesimo provvedimento, si richiedeva, altresì, la trasmissione delle tessere dei soggetti interessati; il casellario degli stessi; la relazione di gara del 5/10/2019 e ogni altro documento utile al fine del decidere.

Con comunicazione del 21/10/2019 il Consigliere Regionale Lazio, Achille Iacovelli trasmetteva memoria difensiva nella quale enunciava quanto di seguito: “mi preme portare la S.V. a

conoscenza dei regolamenti FEI (Federazione Equestre Internazionale) (Regolamento Capitolo IV Ammissione Art. 912 età minima -atleti e groom) e, FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) (regolamento attacchi art.20) sulla tutela dei minori come da allegati alla presente. Ritengo che il nostro regolamento non sia meno dei suddetti regolamenti per la tutela dei minori e che il comportamento nella gara da parte degli organi preposti al controllo, non abbia valutato con responsabilità la posizione dell'atleta Bambino in primis, che ritengo un fatto estremamente grave”.

In data 22/10/2019 questo giudice riceveva la seguente comunicazione da parte del referente Nazionale Sport Attacchi Daniele Cardullo: “riguardo la partecipazione di Veronica Forte faccio presente che il regolamento di disciplina nel punto 4 cita quanto segue: la categoria Juniores è compresa tra una fascia di età dai 10 anni ai 18 anni. Dai 10 anni ai 14 anni possono gareggiare come Driver solo se accompagnati a bordo da un Istruttore Federale Attacchi. Dai 14 anni ai 18 anni possono gareggiare come Driver purchè vi sia un membro dell'equipaggio maggiorenne ma con Istruttore Federale Attacchi a bordo campo. L'atleta Veronica Forte in possesso di patente A2 AT può gareggiare in categoria No Pro con un attacco in pariglia! Il punto 4 bis come sostiene il Sig. Iacovelli regolamenta la partecipazione con pony di altezza inferiore a cm. 115 pertanto nulla ha a che vedere con la categoria cavalli o pony di altezza superiore ai cm.115. La partecipazione agli equidi per un ulteriore ingresso è stata permessa in deroga al regolamento, dal sottoscritto e dal Giudice Cataldo Ceccarelli avendo visto il campo gara e il percorso relativamente poco impegnativo ( lunghezza m 720 con 19 ostacoli) per permettere a più persone di partecipare all'evento”.

In data 23/10/2019 seguiva la comunicazione da parte del Giudice Cataldo Ceccarelli “Il sottoscritto Cataldo Ceccarelli in merito alle presunte violazioni al regolamento nazionale sport attacchi di cui all'art. 4.1 e 4 bis comma 3 precisa quanto segue: nessuno arbitrio e nessuna violazione agli artt. di cui sopra, in quanto in occasione della tappa unica del campionato italiano sport attacchi del 5/10/2019, è stato concesso un ulteriore ingresso in deroga al regolamento, come in altre occasioni, dal sottoscritto e dal referente nazionale, Daniele Cardullo, avendo visto il campo gara e il percorso relativamente poco impegnativo per permettere a più driver di partecipare all'evento, anche in considerazione che avevano affrontato il viaggio con le relative spese. Si precisa, inoltre, che l'art. 4 bis si riferisce ai pony di altezza inferiore ai cm 115”.

In data 23/10/2019 si ricevevano le memorie della tesserata Veronica Forte e del tesserato Agostino Forte, con cui si portava a conoscenza dello scrivente Giudice che “in riferimento al provvedimento le faccio presente quanto segue: Visto che l'evento aveva pochi iscritti ed il percorso era pianeggiante e scorrevole e visto che i cavalli non davano alcun segno di affaticamento mi hanno concesso di partecipare per un altro ingresso. Comunque nessuno ha reclamato anzi tutti abbiamo festeggiato la buona riuscita della gara. Inoltre in base all'articolo 4.1 comma1 regolamento sport attacchi, mia figlia Veronica può partecipare accompagnata

*dall'istruttore sia con un cavallo tiro singolo sia con due cavalli tiro pariglia e l'articolo 4 bis non ci riguardano affatto perchè ha gareggiato con i cavalli e non con i pony piccoli”.*

Con comunicazione del 23/10/2019 anche la tesserata Laura Albanese esponeva “*In riferimento al provvedimento le faccio presente quanto segue. Visto che l'evento aveva pochi iscritti ed il percorso era pianeggiante e scorrevole e visto che i cavalli non davano alcun segno di affaticamento mi hanno concesso di partecipare per un altro ingresso e comunque nessuno ha reclamato anzi tutti abbiamo festeggiato la buona riuscita della gara”.*

Gli altri tesserati – soggetti interessati nel seguente procedimento – non procedevano al deposito/trasmisione di alcuna memoria difensiva.

Infine, in data 23/10/2019 questo Giudice riceveva la relazione di gara del 5/10/2019 e le tessere dei soggetti interessati, da parte della segreteria competente.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente occorre rilevare che la normativa applicabile al caso di specie risulta essere quella dettata dal Regolamento Sport Attacchi in quanto specifica e contenente la disciplina concernente il diritto di partecipazione dei concorrenti e degli equidi.

A tal proposito, l'articolo 4.1 stabilisce che “*Il concorrente, JUNIOR o SENIOR, può partecipare con lo stesso/i cavallo/i ad una sola categoria, per un solo ingresso, in base al grado di patente in possesso.*

*Il concorrente, JUNIOR o SENIOR può, cambiando equidi, effettuare al massimo 3 ingressi in totale.*

***Gli Equidi, invece, possono partecipare ad un massimo di 2 ingressi in totale tra le varie categorie.***

*I minorenni possono partecipare ad una gara unicamente se iscritti da un istruttore.*

*L'istruttore è responsabile della partecipazione e del comportamento dei propri allievi.*

*Tutti i componenti dell'equipaggio devono essere in possesso di patente A1 o superiore per le gare di Avviamento e di patente agonistica A2AT O A3AT rispettivamente per le categorie No Pro ed Open. Almeno 1 membro dell'equipaggio deve essere maggiorenne.*

***Gli Juniores, fino al compimento dei 14 anni, possono gareggiare come Driver solo se accompagnati da un Istruttore federale Attacchi, ma possono sempre partecipare come groom”.***

L'articolo 4 bis, invece, disciplinando le gare riservate ai pony di altezza inferiore a 115 cm, dispone che “*Queste gare sono riservate esclusivamente a Driver e Groom Juniores. I Driver di età compresa tra i 10 e i 18 anni potranno partecipare con pony singolo in categoria Avviamento, No Pro e Open. In categoria Avviamento singolo l'Istruttore potrà tenere alla longia il pony per motivi di sicurezza previa autorizzazione del Presidente di Giuria. I Driver di età compresa tra 14 e 18 anni potranno partecipare con pony in pariglia in categoria No Pro e Open. I Driver di età inferiore ad anni 14 non possono guidare pony in pariglia. Le categorie possono essere unificate nel caso in cui non si raggiunga un minimo di tre equipaggi per categoria. L'Istruttore*

*dovrà obbligatoriamente essere presente in campo gara. Si applicano tutte le altre norme del regolamento Sport Attacchi vigente”.*

Dalla lettura congiunta delle norme sopra esposte si deduce che, previo possesso della specifica patente richiesta, i concorrenti di età inferiore a 14 anni possono partecipare come *driver* solo se accompagnati da un istruttore *ex art.* 4.1, mentre, relativamente alle gare con pony di altezza inferiore a 115 cm *ex art.* 4bis, i concorrenti di età inferiore a 14 anni non possono mai guidare il pony in pariglia (non è infatti prevista l'ipotesi di accompagnamento da parte di un istruttore).

Orbene, le citate disposizioni si prestano ad una lacunosa e anzi, contraddittoria interpretazione. A ben vedere, infatti, in base all'art. 4bis, che come esplicita la nomenclatura appare di successivo conio rispetto all'art. 4.1, sembrerebbe che un soggetto *juniores* non possa porsi alla guida di un pony in pariglia in nessun caso, ma che, invece, possa gareggiare nella qualità di *driver* se in possesso di patente e se accompagnato da un istruttore quando non si tratti di una gara con pony.

Il testo degli artt. 4.1 e 4 bis appare pertanto del tutto lacunoso e suscettibile di erronee interpretazioni da parte dei tesserati, al punto da rendere auspicabile un intervento di modifica del dato normativo.

Ciò posto, limitatamente ai fatti addebitabili alla tesserata Veronica Forte ed essendo minorenni, al suo istruttore (*“l'istruttore è responsabile della partecipazione e del comportamento dei propri allievi” art. 4.1*), questo Giudice Sportivo, in virtù del lacunoso e contraddittorio disposto normativo contenuto nel Regolamento Sport Attacchi specificatamente agli articoli 4.1 e 4bis, ritiene di non dover riscontrare alcun contegno rilevante per l'ordinamento sportivo e pertanto sanzionabile e/o comunque scusabile, in virtù dei dubbi interpretativi che le norme citate sollevano.

Volendo in ogni caso trascendere nel merito, il contegno della tesserata Veronica Forte non appare aver dato origine ad alcuna violazione della normativa, essendo la stessa titolare della patente necessaria e accompagnata dall'istruttore federale.

Chiarita tale prima circostanza, rimane ora da verificare il secondo aspetto portato a conoscenza di questo Giudice, ovvero, quello concernente la partecipazione degli equidi a più di due ingressi.

Stando alla relazione di gara del 5/10/2019, sia il cavallo M. BRIGANTE sia i cavalli AIR ENGEHARD E BRANT FAN avrebbero partecipato rispettivamente, a n. 4 ingressi e a n. 3 ingressi.

In particolare, il cavallo M. BRIGANTE:

- nella categoria OPEN SINGOLO e con l'atleta Verrucci Fabiano (tessera n. FA09CW) e con l'atleta Concezzi Roberto (tessera n. 27018/11);
- nella categoria OPEN PARIGLIA con l'atleta Verrucci Fabiano (pariglia M. Brigante e Verdadero) e con l'atleta Concezzi Roberto (pariglia M. Brigante e Verdadero);

e i cavalli AIR ENGEHARD E BRANT FAN:

- nella categoria JUNIORES con l'atleta Veronica Forte (tessera n. FA0T8E);
- nella categoria NO PRO PARIGLIA con l'atleta Laura Albanese (tessera n. FA0T8D) e con l'atleta Forte Agostino (tessera n. FA0N46).

Orbene, i fatti esposti violano chiaramente la disposizione contenuta nel già citato articolo 4.1 *“Il concorrente, JUNIOR o SENIOR può, cambiando equidi, effettuare al massimo 3 ingressi in totale. Gli Equidi, invece, possono partecipare ad un massimo di 2 ingressi in totale tra le varie categorie”*.

A nulla rileva, invece, la motivazione addotta in merito, dalle atlete Veronica Forte e Laura Albanese, nonché dal Referente Nazionale Sport Attacchi Daniele Cardullo e dal Presidente di Giuria Cataldo Ceccarelli.

Invero, il Regolamento Sport Attacchi non consente alcuna deroga alla disciplina, neppure a determinate condizioni in relazione allo stato del percorso o a quello degli equidi e al campo di gara.

Orbene, simile contegno integra un illecito sportivo e pertanto un atto sanzionabile ai sensi dell'art. 1 nonché in virtù del disposto di cui all'articolo 2 del Reg. di Giustizia.

Inoltre, l'art. 3.4 del reg. Nazionale Sport Attacchi stabilisce che: il Presidente di Giuria rappresenta la Fitetrec-Ante e ha il compito di ordinare e controllare i singoli Giudici nell'espletamento delle loro funzioni; che le decisioni della Giuria sono sempre assunte a maggioranza e in caso di parità sarà determinante il voto espresso dal Presidente; che assegna i Giudici alle varie mansioni; che cura personalmente i rapporti con Presidente o il Responsabile del Comitato Organizzatore, per il rispetto delle norme regolamentari, nonché ha l'obbligo di relazionare gli organi competenti anche eventuali infrazioni regolamentari.

Ebbene, le norme esposte richiedono di soffermarsi sulla condotta del Presidente di Giuria Cataldo Ceccarelli. Invero, egli - rappresentando la Fitetrec - avrebbe dovuto vigilare sul regolare svolgimento della manifestazione, cosa che, di fatto, non accadeva.

In sostanza, questo Giudice ritiene che il Ceccarelli doveva impedire l'ingresso in gara degli equidi in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dal regolamento, anche in caso di parere favorevole del Referente Nazionale Daniele Cardullo (o di qualsiasi altro soggetto) che, tra l'altro, sebbene presente alla manifestazione, non costituiva parte della giuria. A tal proposito, infatti, va precisato che sebbene il tesserato Daniele Cardullo rivesta una carica a livello nazionale, l'unico avente potere decisionale e, pertanto, responsabile per le decisioni assunte in seno a tale evento, è da individuarsi nel Presidente di Giuria Cataldo Ceccarelli.

Quanto al contegno del tesserato D'Aguanno Antonio, invece, questo Giudice non rileva alcun profilo di responsabilità. Invero, sebbene questi parrebbe aver partecipato alla manifestazione nella qualità di Giudice, nella relazione di gara non appare la sua sottoscrizione. A ciò si aggiunga che non si è a conoscenza dei ruoli che il Presidente di Giuria abbia assegnato al D'Aguanno e neppure, di una sua eventuale partecipazione alla decisione assunta dallo stesso Ceccarelli. Per tutti gli elementi esposti, il Giudice D'Aguanno è da ritenersi estraneo ai fatti.

Ebbene, sulla base delle norme esposte i fatti posti in essere dal Presidente di Giuria Cataldo Ceccarelli, così come segnalati e riscontrati nella relazione di gara del 5/10/2019, acquistano rilevanza per l'ordinamento sportivo.

Infine, le circostanze addotte dal Referente Nazionale Daniele Cardullo e dal Presidente di Giuria Cataldo Ceccarelli, nonché dalle tesserate Veronica Forte e Laura Albanese, in riferimento al fatto che la partecipazione degli equidi (in numero maggiore a quello consentito dal regolamento) veniva concessa in considerazione dello stato degli stessi che non apparivano affaticati, nonché della tipologia del percorso da affrontare e del basso numero di iscritti all'evento, rilevano per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 6 comma 1 lett.d) "*aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale*".

Contestualmente, questo giudice rileva l'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 5 comma 1 lett.i) per aver "*indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno all'organizzazione*".

Ciò posto, ai fini della determinazione della pena, ritenuta l'assenza di precedenti così come risultante dalla comunicazione della segreteria; operato il bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 8 Reg. di Giustizia e, all'esito, ritenute prevalenti le attenuanti, si ritiene di applicare la diminuzione della pena nella misura di un terzo.

#### **DISPONE**

- il proscioglimento da ogni addebito della tesserata Veronica Forte e pertanto, del suo istruttore, per le motivazioni sopra esposte, in relazione al fatto di aver partecipato come *driver* in pariglia;
- il proscioglimento da ogni addebito del Referente Nazionale Sport Attacchi Daniele Cardullo e del Giudice Antonio D'Aguanno;
- la sospensione da ogni carica federale e sociale per un periodo di mesi 4 nei confronti Del Presidente di Giuria Cataldo Ceccarelli;
- la riformulazione della classifica "Sport Attacchi Campionato 2019 Montelibretti – sabato 5/10/2019" e ogni atto conseguente;

#### **MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione della presente decisione ai medesimi tesserati, nonché per la pubblicazione sul sito istituzionale e ogni atto conseguente.

Roma, lì 24 ottobre 2019

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avvocato Giovanni Bartoletti

